



SETTORE AFFARI GENERALI- SERVIZI GENERALI - AFFARI LEGALI - U.R.P.-
ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Oggetto :

MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI NEI GIORNI 12 E 13 APRILE
2020 (PASQUA E PASQUETTA).

Ordinanza n.35/2020

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate tutte le varie disposizioni governative e regionali, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che a fronte dell'evolversi della situazione epidemiologica sono stati emanati una serie di provvedimenti che hanno gradualmente rafforzato la portata delle disposizioni miranti a limitare il rischio di trasmissione del virus COVID-19;

Rilevato che l'osservanza delle disposizioni anzidette ha determinato, tra l'altro, il progressivo concentrarsi degli acquisti di beni e servizi da parte della cittadinanza durante le ore mattutine e nelle prime ore del pomeriggio, tantè che, in ragione di tali comportamenti, diversi esercizi commerciali hanno già scelto volontariamente di modificare i loro orari di apertura negli orari pomeridiani;

Considerato che sia gli stessi commercianti che le forze di Polizia hanno evidenziato comportamenti elusivi da parte di alcuni cittadini che più volte nell'arco della stessa giornata si sono recati presso esercizi commerciali per acquisti di modestissima rilevanza.

Considerato, inoltre, il rischio potenziale di consumazione di reati contro il patrimonio, in danno degli esercizi commerciali aperti;

Ritenuto che gli spontanei comportamenti innanzi indicati di acquirenti e parte dei commercianti, possono essere sostenuti e generalizzati mediante un provvedimento di contenimento degli orari di apertura di tutti gli esercizi commerciali attualmente aventi titolo allo svolgimento delle attività, ai sensi dei citati D.P.C.M., oltre che in funzione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza sopra indicate, anche quale misura ispirata ad ulteriormente favorire la limitazione degli spostamenti e della circolazione di cose e persone, al fine di contenere la diffusione del virus e delle occasioni di contagio;

Tenuto conto, inoltre, che le misure straordinarie di limitazione delle attività lavorative, produttive e commerciali, adottate con i provvedimenti innanzi citati dalle superiori Autorità, consentono una

programmazione e una effettuazione degli acquisti da parte dei cittadini durante la settimana, rendendo di fatto non necessaria l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi;

Valutato che la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi favorisce, in continuità con quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali, la permanenza dei cittadini nelle proprie abitazioni, così da ridurre ragionevolmente i possibili rischi di contagio;

Ritenuto, in prossimità delle festività Pasquali, di dover rafforzare le misure volte alla sicurezza e salute dei cittadini;

Dato che occorre assolutamente evitare pericolosi assembramenti presso le strutture di vendita autorizzate a rimanere aperte anche nei giorni festivi;

Sentito, il Comandante della Polizia Locale, concorde sul presente provvedimento, poichè rafforza le misure già in atto per il controllo del territorio;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse, sopradescritte, a base dell'emanazione di un atto idoneo a fronteggiare il fenomeno di emergenza sanitaria;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Nei giorni 12 e 13 Aprile 2020 (Pasqua e Pasquetta)

- **la chiusura** di tutte le attività commerciali al dettaglio aventi titolo allo svolgimento delle attività ai sensi dei citati D.P.C.M., incluse le rivendite di tabacchi, nonché di quotidiani e periodici. E' fatta eccezione per Farmacie e distributori di carburanti che si atterrano agli orari e ai turni di apertura previsti per i giorni festivi;

- **la sospensione** della vendita al pubblico delle attività artigianali di produzione e vendita alimentari.

E' fatta salva la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle vigenti disposizioni ad essa applicabili.

DA ATTO

Che a carico dei trasgressori sono applicabili le sanzioni previste dai sopra richiamati disposti normativi.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza al Prefetto di Bari, nonché al Comando Stazione Carabinieri di Locorotondo ed al Comando di Polizia Locale, per le azioni di vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente Ordinanza:

- all'albo Pretorio Comunale;
- sul sito web Comunale.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

SCATIGNA TOMMASO / ArubaPEC
S.p.A.